



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione veicoli a motore

- OPTIMA
- FLEX

Edizione 10.2022

L'essenziale in breve	4
Panoramica dei sinistri e dei rischi assicurabili nell'ambito dell'assicurazione di veicoli a motore	6

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	7
A2	Validità territoriale	7
A3	Durata del contratto	7
A4	Disdetta del contratto	7
A5	Deposito delle targhe	8
A6	Trasferimento dell'assicurazione a un veicolo sostitutivo	8
A7	Targhe trasferibili	8
A8	Pagamento del premio	8
Sistema dei ribassi per assenza di sinistri		9
A10	Franchigia	9
A11	Adeguamento contrattuale da parte nostra	9
A12	Sinistro	10
A13	Ulteriori obblighi d'informazione	11
A14	Principato del Liechtenstein	11
A15	Diritto applicabile e foro competente	11
A16	Sanzioni commerciali ed economiche	11

Parte B Assicurazione di responsabilità civile: danni causati dal suo veicolo

B1	Danni ad altri	12
B2	Danni alla sua proprietà	12
B3	Veicoli assicurati	12
B4	Persone assicurate	12
B5	Prestazioni in caso di sinistro	12
B6	Esclusioni	12
B7	Regresso	13

Parte C Assicurazione casco: danni al suo veicolo

C1	Danni da lei causati (collisione)	14
C2	Danni dovuti a eventi naturali, animali e sconosciuti (casco parziale)	14
C3	Danni al veicolo parcheggiato	15
C4	Fari e specchietti laterali	15
C5	Pneumatici e cerchi	15
C6	Cose trasportate	15
C7	Abbigliamento protettivo per motoveicoli	15
C8	Perdita e danneggiamento delle chiavi del veicolo	15
C9	Veicolo assicurato e accessori	15
C10	Prestazioni in caso di sinistro	16
C11	Esclusioni	16

Parte D **Servizi e prestazioni supplementari**

D1	Colpa grave	18
D2	Protezione del bonus	18
D3	Soccorso stradale incl. continuazione del viaggio	18
D4	Veicolo sostitutivo	19
D5	Stazione di ricarica per mobilità elettrica	19
D6	Batteria per mobilità elettrica	19
D7	Lesioni a lei e ai passeggeri	20
D8	Assistenza completa in caso di incidenti provocati da terzi	21

Parte E **Definizioni**

L'essenziale in breve

Gentile cliente

Siamo molto lieti che lei abbia deciso di affidarsi alla nostra copertura assicurativa. Nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) troverà una descrizione particolareggiata di tutte le prestazioni dell'assicurazione di veicoli a motore di AXA. Tutte le esclusioni di copertura sono evidenziate in colore blu.

Al fine di agevolare per tutti la leggibilità di queste CGA, di seguito utilizzeremo ove possibile le semplici diciture «lei» e «noi» in luogo rispettivamente di «stipulante» e «AXA».

Cordiali saluti

La sua AXA

La presente panoramica denominata «L'essenziale in breve» fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto principale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici sulla base dell'offerta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA» o «noi»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

Si tratta in generale di assicurazioni danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione (ossia il danno insorto è coperto fino a concorrenza della prestazione concordata), tranne nel caso delle coperture di indennità giornaliera di ospedalizzazione, indennità giornaliera, capitale di invalidità e di decesso, che costituiscono assicurazioni di somme (ossia in caso di sinistro viene corrisposta l'intera somma di assicurazione convenuta).

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

I rischi e i danni assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nell'offerta e/o nella polizza, nonché nelle condizioni contrattuali. I rischi e i danni assicurabili sono desumibili dalla panoramica dei prodotti riportata alla fine del presente capitolo.

Quali sono le esclusioni principali?

Aspetti generali. L'assicurazione non copre tra l'altro (A12.7):

- gli eventi causati dal conducente del veicolo in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore al valore limite consentito dalla legge) o di inidoneità alla guida, ovvero a seguito di violazione particolarmente sconsigliata del limite di velocità ammesso (ai sensi della Legge sulla circolazione stradale)

Assicurazione di responsabilità civile. L'assicurazione non copre tra l'altro (B6):

- le pretese in relazione a incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi
- la responsabilità del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre
- la responsabilità civile in caso di viaggi compiuti senza l'autorizzazione dell'autorità competente

Assicurazione casco. L'assicurazione non copre tra l'altro (C11):

- i danni d'esercizio al veicolo, come ad esempio usura, difetti del materiale, guasto dell'elettronica

- i danni che si verificano in caso di partecipazione a corse o rally, nonché in caso di spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova
- i danni che si verificano in occasione di viaggi compiuti con il veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente

Quali prestazioni eroghiamo?

Assicurazione di responsabilità civile. Entro i limiti della somma di garanzia indicata nell'offerta e nella polizza, paghiamo le pretese giustificate e forniamo copertura per la difesa contro le pretese ingiustificate avanzate nei confronti delle persone assicurate (B5).

Assicurazione casco. Se si verifica un evento assicurato, corrispondiamo le seguenti prestazioni:

- assunzione delle spese di riparazione (C10.1) oppure
- versamento dell'indennizzo per danno totale secondo la modalità prescelta (C10.2) (garanzia del prezzo d'acquisto, maggiorazione del valore attuale o valore attuale)

L'assicurazione si assume inoltre (C10.3):

- il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni, fino a un importo massimo di CHF 10 000
- i diritti doganali
- le spese necessarie per il rimpatrio del veicolo, fino a un importo massimo di CHF 1000
- le spese per il lavaggio interno del veicolo fino a CHF 500, se è stata prestata assistenza a persone infortunate

Servizi di assistenza e assicurazioni complementari. Se si verifica un evento assicurato, eroghiamo tra l'altro le seguenti prestazioni (D):

- **Soccorso stradale incl. continuazione del viaggio.** Entro i limiti di prestazione indicati nell'offerta e nella polizza, ci facciamo carico delle seguenti spese (D3):
 - soccorso stradale e traino
 - recupero e rimpatrio del veicolo, nonché spese di stazionamento
 - spese supplementari di trasporto, vitto e alloggio
- **Lesioni a lei e ai passeggeri.** Le prestazioni assicurate sono indicate nell'offerta e nella polizza (D7):
 - spese di cura
 - indennità giornaliera di ospedalizzazione / indennità giornaliera
 - capitale d'invalidità e di decesso

Per le ulteriori prestazioni assicurate, i limiti di copertura e la franchigia in caso di sinistro sono indicati nell'offerta e nella polizza.

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni hanno validità in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, penisola della Crimea, Bielorussia, Georgia, Siria, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan (A2).

Se per l'assicurazione «Soccorso stradale incl. continuazione del viaggio» è indicato «Svizzera» nella polizza, questa copertura è operante soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Se nella polizza è indicata tuttavia la copertura «Europa», si applica la validità territoriale di cui alla disposizione A2.1.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e le relative scadenze, nonché il grado di riferimento per assenza di sinistri, i contributi legali e le tasse sono indicati nell'offerta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

In caso di sinistro lei (ovvero la persona avente diritto) deve informarci tempestivamente a riguardo (A12.1) e deve astenersi dal riconoscere qualsivoglia pretesa (A12.2.2).

Quali sono i suoi ulteriori obblighi?

I suoi obblighi principali sono:

- il divieto di riconoscimento di qualsiasi pretesa (A12.2.2)
- la notifica tempestiva alla nostra attenzione in caso di cambiamento dei suoi dati riportati nella polizza, ad esempio chilometraggio, dati relativi al conducente (A13)

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, abbiamo facoltà di rifiutare l'offerta e/o la proposta. Nel momento in cui viene presentata un'offerta e/o una proposta, concediamo una copertura assicurativa provvisoria valida fino alla consegna della polizza (A3.3).

L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza. Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto con un preavviso di tre mesi prima della scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se stipulato per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Il contratto può essere disdetto anticipatamente da entrambe le parti contraenti tra l'altro nei seguenti casi:

- dopo ogni sinistro per il quale versiamo delle prestazioni (A4.2)
- nei casi di aumento del premio oppure modifica del sistema dei ribassi per assenza di sinistri o della regolamentazione della franchigia, per la fine dell'anno di assicurazione (ad es. 31 dicembre), qualora lei non sia d'accordo con la nuova regolamentazione del contratto (A11.2)

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

L'assicurazione copre i danni a seguito di eventi verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lei può revocare il contratto con noi entro un termine di 14 giorni dalla sua sottoscrizione. Il termine s'intende rispettato se la revoca ci viene comunicata per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la presentazione o l'invio dell'offerta, lei è vincolato/a per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione. Se si rende necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora da parte nostra venga violato l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lei gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.

Quali dati utilizziamo in quale modo?

Utilizziamo i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Panoramica dei sinistri e dei rischi assicurabili nell'ambito dell'assicurazione di veicoli a motore



Responsabilità civile: danni causati dal suo veicolo

Danni ad altri (copertura obbligatoria)

Danni alla sua proprietà



Casco: danni al suo veicolo

Danni da lei causati (collisione)

Danni dovuti a eventi naturali, animali e sconosciuti (casco parziale)

- Furto, incl. car hacking e appropriazione indebita
- Rottura di vetri di parabrezza, lunotto e finestrini
- Eventi naturali (grandine ecc.) e incendio
- Danni causati da martore e roditori e collisione con animali
- Danneggiamento doloso (senza graffiature)

Danni al veicolo parcheggiato

Fari e specchietti laterali

Pneumatici e cerchi

Cose trasportate

Abbigliamento protettivo per motoveicoli

Perdita e danneggiamento delle chiavi del veicolo

Casco parziale

Casco totale



Servizi e prestazioni supplementari

Colpa grave

Protezione del bonus

Soccorso stradale incl. continuazione del viaggio

Veicolo sostitutivo

Stazione di ricarica per mobilità elettrica

Batteria per mobilità elettrica

Lesioni a lei e ai passeggeri

Assistenza completa in caso di incidenti provocati da terzi

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

La variante di prodotto, le assicurazioni e le coperture effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari (CC) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) menzionate nella polizza forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso del contratto, la cui durata è riportata nella polizza.

A2 Validità territoriale

A2.1 Validità territoriale

Le assicurazioni hanno validità in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, penisola della Crimea, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Siria e Kazakistan.

Si vedano anche Paesi in grigio sulla cartina riportata alla fine delle presenti CGA.

La validità territoriale dell'assicurazione per la copertura «Soccorso stradale incl. continuazione del viaggio» è indicata alla disposizione D3.2.

A2.2 Trasferimento del domicilio all'estero

Se il detentore del veicolo ha notificato alle autorità svizzere la sua partenza per l'estero e/o trasferisce il proprio domicilio all'estero (il Principato del Liechtenstein fa eccezione in entrambi i casi), la copertura assicurativa si estingue al più tardi alla fine dell'anno di assicurazione in corso. Dietro richiesta dello stipulante, il contratto può essere risolto anche prima di detto termine. Se il veicolo o il rimorchio viene immatricolato all'estero o se il luogo di stazionamento del rimorchio viene trasferito all'estero, la copertura assicurativa si estingue con effetto immediato.

A3 Durata del contratto

A3.1 Inizio

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza e vale per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

Abbiamo la facoltà di rifiutare l'offerta e/o la proposta per la stipulazione di un'assicurazione. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui lei ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, lei è tenuto/a a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A3.2 Copertura assicurativa provvisoria a partire dall'immatricolazione del veicolo

Dal momento dell'immatricolazione del veicolo fino alla presentazione di un'offerta e/o di una proposta concediamo una copertura casco totale (franchigia per collisione di CHF 1000) per un periodo massimo di 30 giorni, a condizione che durante tale termine venga presentata una proposta per un'assicurazione la cui copertura include i danni casco insorti. La copertura assicurativa provvisoria viene concessa per i veicoli con un'età fino al settimo anno di esercizio compreso. L'indennizzo avviene al valore attuale ed è limitato a un importo massimo di CHF 200 000.

La copertura assicurativa provvisoria non è inoltre operante se negli ultimi 36 mesi al conducente abituale del veicolo è stata ritirata la licenza di condurre per un periodo superiore a due mesi.

A3.3 Copertura assicurativa provvisoria a partire dalla presentazione dell'offerta e/o della proposta

Nel momento in cui ci viene presentata un'offerta e/o una proposta, concediamo una copertura assicurativa provvisoria valida fino alla consegna della polizza. Tale copertura provvisoria comprende le prestazioni specificate nell'offerta e/o nella proposta, che sono tuttavia limitate:

- per l'assicurazione responsabilità civile, alla somma di garanzia minima legale
- per l'assicurazione casco, a CHF 200 000
- per l'assicurazione infortuni, a CHF 100 000 come capitale d'invalidità
- a CHF 20 000 di capitale per il caso di decesso.

Se l'offerta e/o la proposta viene rifiutata, la copertura assicurativa si estingue dopo tre giorni dal momento in cui lei ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A3.4 Proroga del contratto

Il contratto è valido per la durata indicata nella polizza. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza.

A4 Disdetta del contratto

A4.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti (noi e lei) possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza.

Se la durata del contratto è superiore a tre anni, sia per lei che per noi sussiste la possibilità di disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail), per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi.

-
- A4.2 Disdetta in caso di sinistro**
Dopo un sinistro per il quale versiamo delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:
- da parte sua: al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto/a a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui riceviamo la disdetta
 - da parte nostra: al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lei riceve la disdetta

-
- A4.3 Sua disdetta in caso di adeguamento contrattuale da parte nostra**
Fa stato quanto previsto alla disposizione A11.2.

A5 Deposito delle targhe

-
- A5.1** Se lei deposita le targhe presso l'ufficio competente (ad es. Ufficio della circolazione), l'assicurazione è ancora operante per un periodo di 12 mesi a partire dalla data del deposito (ad es. se la vettura viene rubata dal suo garage). Non sussiste invece alcuna copertura assicurativa in caso di circolazione sulle strade pubbliche.
-
- A5.2** Se le targhe rimangono depositate per almeno 14 giorni, alla riattivazione dell'assicurazione accrediteremo la parte di premio corrispondente a tale periodo (ribasso per sospensione), previa deduzione di un importo per le spese amministrative (spese di sospensione).
-
- A5.3** Se nella polizza lei ha convenuto una rinuncia al deposito delle targhe (ad es. per i motoveicoli), la targa non può essere depositata. Se procede comunque al deposito della targa, in deroga alla disposizione A5.2 non viene concesso alcun ribasso per sospensione. Le spese di sospensione sono invece dovute.

A6 Trasferimento dell'assicurazione a un veicolo sostitutivo

-
- A6.1** Se l'autorità competente (ad es. Ufficio della circolazione) autorizza un veicolo sostitutivo in luogo di quello assicurato, le assicurazioni vengono trasferite a tale mezzo. L'assicurazione casco nonché i servizi e le prestazioni supplementari per il veicolo sostitutivo hanno una validità massima di 30 giorni consecutivi.
-
- A6.2** L'assicurazione casco vale per un veicolo sostitutivo con caratteristiche analoghe a quello assicurato e rimane operativa per il veicolo sostituito, ad eccezione del rischio «collisione».

A7 Targhe trasferibili

-
- A7.1** La copertura assicurativa non è operante se uno dei veicoli viene usato su strade pubbliche sprovvisto dell'apposita targa o coppia di targhe.
-
- A7.2** In caso di passaggio da targhe trasferibili a targhe singole, per il veicolo escluso dal contratto è operante la copertura prevista nel caso di deposito delle targhe (A5.1), a condizione che non vi sia stato cambiamento di detentore o proprietario.

A8 Pagamento del premio

-
- A8.1 Importo e scadenza del premio**
Il premio riportato nella polizza e/o nell'avviso di premio è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. Possiamo applicare un supplemento per ogni singola rata.
-
- A8.2 Ritardo nel pagamento e solleciti**
Qualora il premio, le spese amministrative, le spese di sollecito o le franchigie non vengano pagati dopo un sollecito scritto, concediamo un termine suppletivo di 14 giorni. Trascorso infruttuoso tale termine, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se nel contratto è assicurata la responsabilità civile, siamo tenuti a informare l'Ufficio della circolazione di competenza, con un conseguente ritiro delle sue targhe. Il contratto di assicurazione rientra in vigore con il pagamento integrale di tutti gli importi arretrati, ovvero premi, franchigie e tutte le spese (ad es. spese di sollecito) e i costi (ad es. spese di ritiro delle targhe). Per la riattivazione della copertura assicurativa è determinante il momento del pagamento. Per il periodo in cui è avvenuta l'interruzione non le viene riconosciuta retroattivamente alcuna copertura assicurativa. Se l'interruzione della copertura è già stata notificata all'Ufficio della circolazione, è necessario un nuovo attestato di assicurazione. Il contratto di assicurazione si estingue due mesi dopo il termine suppletivo di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, salvo laddove da parte nostra si proceda alla riscossione del premio insoluto mediante adizione delle vie legali (procedura esecutiva). Possiamo disporre il ritiro delle targhe presso l'Ufficio della circolazione se lei non paga
- il premio,
 - la franchigia,
 - altri importi dovuti, come ad es. le spese di sollecito,
 - oppure se altre disposizioni legali o contrattuali danno adito a tale ritiro.

Sistema dei ribassi per assenza di sinistri

Per l'assicurazione di responsabilità civile e per l'evento casco «collisione» trova applicazione lo stesso sistema dei ribassi per assenza di sinistri (tabella, aumento e riduzione di grado), ma con gradi di riferimento per assenza di sinistri calcolati separatamente.

A9.1	Grado di riferimento per assenza di sinistri in %	Ribasso in %
	150	
	130	
	120	
	110	
	100	
	90	10
	80	20
	75	25
	70	30
	65	35
	60	40
	55	45
	50	50
	45	55
	40	60
	36	64
	33	67
	30	70

Esempio: se sulla sua polizza / sul suo avviso di premio è riportato un grado di riferimento per assenza di sinistri del 30 %, lei beneficia di un ribasso del 70 %.

A9.2 Il grado di riferimento, e di conseguenza il premio, vengono fissati nuovamente per ogni anno di assicurazione. A tale scopo è determinante se è stato notificato un sinistro nei 12 mesi anteriori al periodo di tre mesi che precede la scadenza annuale del contratto (periodo di osservazione).

A9.3 In assenza di sinistri, il grado di riferimento per il successivo anno di assicurazione si riduce di una posizione. Se l'assicurazione inizia meno di sei mesi prima della fine dell'anno di assicurazione, nell'anno successivo il grado di riferimento per assenza di sinistri resta invariato.

A9.4 Per ogni sinistro, il grado di riferimento per assenza di sinistri per il successivo anno di assicurazione aumenta di quattro posizioni nell'assicurazione interessata (responsabilità civile o casco per il rischio «collisione»).

A9.5 Nell'assicurazione responsabilità civile il grado di riferimento non aumenta:

- qualora siamo tenuti a versare delle prestazioni, benché alla persona assicurata non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale)
- in caso di uso illecito del veicolo da parte di terzi (ai sensi della Legge sulla circolazione stradale), a condizione che la sottrazione dello stesso non sia attribuibile a colpa del detentore

A9.6 Nell'assicurazione di responsabilità civile e per il rischio «collisione» dell'assicurazione casco il grado viene rettificato successivamente:

- se per il sinistro notificato non viene versata alcuna prestazione

- se un sinistro liquidato in via definitiva, determinato da collisione (assicurazione casco), viene risarcito per intero da una persona civilmente responsabile o dalla sua assicurazione mediante un indennizzo di responsabilità civile
- se le prestazioni da noi versate ci vengono da lei rimborsate entro 30 giorni da quando le è stata notificata la liquidazione del sinistro

A9.7 Protezione del bonus (nessun aumento del grado di riferimento per assenza di sinistri): si veda la disposizione D2.

A9.8 All'atto della stipulazione del contratto il grado di riferimento per assenza di sinistri viene indicato nella polizza. Il grado attualmente valido e il premio che ne risulta le vengono comunicati di volta in volta con l'avviso di premio.

A10 Franchigia

A10.1 Aspetti generali

Ogni volta che si verifica un sinistro per il quale eroghiamo delle prestazioni, lei è tenuto/a ad assumersi la franchigia convenuta (indicata nella polizza). Se un veicolo trainante e un rimorchio sono entrambi coperti da una nostra polizza casco e vengono danneggiati contemporaneamente a seguito di un evento assicurato, lei pagherà soltanto la più elevata delle rispettive franchigie.

A10.2 La franchigia non si applica:

A10.2.1 Assicurazione responsabilità civile

- qualora siamo tenuti a versare delle prestazioni, benché alla persona assicurata non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale)
- in caso di uso illecito del veicolo da parte di terzi (ai sensi della Legge sulla circolazione stradale), a condizione che la sottrazione dello stesso non sia attribuibile a colpa del detentore

A10.2.2 Assicurazione casco

- per un sinistro in cui una persona civilmente responsabile o la sua assicurazione ha risarcito per intero l'indennizzo di responsabilità civile

A11 Adeguamento contrattuale da parte nostra

Possiamo adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo nei seguenti casi:

- aumento dei premi
- regolamentazione della franchigia
- cambiamento del sistema dei ribassi per assenza di sinistri
- condizioni di assicurazione
- condizioni contrattuali

A11.1 Comunicazione dell'adeguamento contrattuale da parte nostra

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire presso di lei almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A11.2 Disdetta da parte sua
Lei ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue alla fine dell'anno di assicurazione nella misura da lei definita. La disdetta deve pervenirci entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

Non costituiscono modifiche che conferiscono il diritto a operare una disdetta, tra l'altro:

- premi o prestazioni a suo favore
- tasse, prestazioni o franchigie relative a coperture regolamentate per legge, laddove queste siano prescritte da un'autorità federale

A11.3 Assenso all'adeguamento contrattuale
Una mancata disdetta da parte sua entro la fine dell'anno di assicurazione è considerata come accettazione della modifica contrattuale.

A12 Sinistro

A12.1 Notifica del sinistro

A12.1.1 L'avente diritto deve informarci tempestivamente in merito all'occorrenza di un sinistro.

Possibili modalità di notifica del sinistro:

- per telefono
 - In Svizzera:
al numero gratuito 0800 809 809
 - Dall'estero:
+41 800 809 809
+41 52 218 95 95
 - Online all'indirizzo [AXA.ch/sinistro](https://www.axa.ch/sinistro) oppure attraverso il portale clienti myAXA
 - Per iscritto a mezzo lettera o via e-mail
- Per i sinistri già notificati telefonicamente, siamo autorizzati a richiedere in aggiunta anche una notifica di sinistro in forma scritta.

A12.1.2 In caso di violazione degli obblighi contrattuali di notifica e di comportamento, con conseguente influenza sulle cause, sull'entità o sull'accertamento del danno, possiamo ridurre o rifiutare le nostre prestazioni.

A12.2 Responsabilità civile

A12.2.1 Conduciamo le trattative con la parte danneggiata a nostro nome oppure come rappresentanti della persona assicurata.

A12.2.2 Da parte sua, la persona assicurata non deve riconoscere nessuna pretesa della parte danneggiata né effettuare pagamenti.

A12.2.3 Se viene intentata un'azione civile, la persona assicurata deve lasciare a noi la condotta del processo. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, la persona assicurata deve tenerci al corrente, fin dall'inizio, circa l'andamento del suddetto procedimento.

A12.2.4 La liquidazione da parte nostra delle pretese avanzate dalla parte danneggiata è vincolante per la persona assicurata.

A12.3 Casco

A12.3.1 L'avente diritto deve darci la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato prima che abbia luogo la riparazione. È consentito conferire incarichi di riparazione esclusivamente con il nostro assenso preventivo.

A12.3.2 Al verificarsi di qualsiasi danno da furto è tassativo denunciare immediatamente l'accaduto presso la stazione di polizia del luogo in cui è accaduto l'evento.

A12.3.3 In caso di furto di un veicolo avvenuto all'estero, l'accaduto deve essere denunciato immediatamente sia presso la stazione di polizia competente per il luogo in cui si è verificato il fatto, sia alla polizia presso il suo luogo di domicilio o la sua sede aziendale in Svizzera.

A12.3.4 In caso di danni cagionati da animali si deve provvedere a far redigere un rapporto da parte degli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) oppure fare attestare l'accaduto dal detentore dell'animale.

A12.4 Guasti incl. continuazione del viaggio

L'avente diritto deve darci tempestiva notifica dell'accaduto affinché possiamo organizzare gli opportuni provvedimenti. Se le misure vengono organizzate autonomamente, trovano applicazione le limitazioni delle prestazioni ai sensi della disposizione D3.5.

A12.5 Stazione di ricarica per mobilità elettrica / batteria per mobilità elettrica

L'avente diritto deve darci la possibilità di ispezionare la cosa danneggiata prima che abbia luogo la riparazione. È consentito conferire incarichi di riparazione esclusivamente con il nostro assenso preventivo.

A12.6 Lesioni a lei e ai passeggeri

Dietro nostra richiesta, ogni persona assicurata deve sottoporsi a una visita da parte dei medici da noi incaricati.

A12.7 Stato di ebbrietà e di inidoneità alla guida o violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso

A12.7.1 Se il conducente ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrietà (tasso alcolemico superiore al valore limite consentito dalla legge) o di inidoneità alla guida, o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata (ai sensi della Legge sulla circolazione stradale) del limite di velocità ammesso e negli ultimi cinque anni prima dell'evento gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di tali fattispecie, vale quanto segue:

- Non eroghiamo alcuna prestazione per il conducente nell'assicurazione casco e per i servizi di assistenza e le prestazioni complementari.
- Esercitiemo un'azione di regresso nei confronti del conducente per le prestazioni erogate dall'assicurazione di responsabilità civile e dall'assicurazione infortuni (lesioni a lei e agli altri occupanti del veicolo) per i passeggeri.

A12.7.2 Se il conducente è in grado di dimostrare che negli ultimi cinque anni prima dell'evento non gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di queste fattispecie, le prestazioni erogate a seguito di un sinistro causato per colpa grave vengono soltanto ridotte.

A12.7.3 Queste limitazioni non si applicano se lo stato di ebbrietà, l'inidoneità alla guida o la violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso non hanno causato l'evento o non lo hanno influenzato.

A12.8 Assistenza completa in caso di incidenti provocati da terzi

A12.8.1 I suoi obblighi, qualora decida di avvalersi di questo servizio di assistenza:

- Deve autorizzarci a far valere le sue pretese di risarcimento danni presso l'assicurazione di responsabilità civile della controparte del sinistro
- Senza il nostro esplicito consenso, lei non può far valere anche verso la controparte del sinistro civilmente responsabile oppure verso l'assicurazione di quest'ultima le stesse pretese avanzate nei nostri confronti

A13 Ulteriori obblighi d'informazione

A13.1 Comunicazione con noi

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla rappresentanza competente per il suo dossier oppure alla sede di AXA.

A13.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Se i dati riportati nella polizza (ad es. chilometraggio, dati del conducente) non sono più pertinenti, lei è tenuto/a a darcene informazione in modo tempestivo.

A14 Principato del Liechtenstein

Se il suo domicilio o la sede della sua azienda sono nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A15 Diritto applicabile e foro competente

A15.1 Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. In caso di deroghe a queste condizioni, per i contratti di assicurazione che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni imperative di tale Paese.

A15.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni legali di persone assicurate o di terzi relative a prestazioni per pretese di risarcimento, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri. Se il suo domicilio o la sede della sua azienda si trovano nel Principato del Liechtenstein, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A16 Sanzioni commerciali ed economiche

Non eroghiamo copertura assicurativa, pagamenti di sinistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tali prestazioni ci esporrebbe a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o a qualsiasi sanzione, legge o regolamento di carattere economico o commerciale dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America, della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.

Parte B

Assicurazione di responsabilità civile: danni causati dal suo veicolo

B1 Danni ad altri

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, vengono avanzate nei suoi confronti o di altre persone assicurate a seguito di:

- ferimento o morte di persone (danni corporali);
- danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali). Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali.

La copertura assicurativa è concessa per i danni corporali e per i danni materiali avvenuti nelle seguenti circostanze:

- durante l'esercizio del veicolo
- a seguito di incidenti stradali causati dal veicolo quando non è in esercizio
- nel prestare assistenza dopo un incidente in cui è stato coinvolto il veicolo
- nel salire e nello scendere dal veicolo
- nell'aprire o nel chiudere una parte mobile del veicolo, durante le operazioni di aggancio o di sgancio di un rimorchio o di un altro veicolo

L'assicurazione copre anche le spese sostenute da una persona assicurata per l'adozione di opportune misure al fine di prevenire un danno assicurato dovuto a un evento imminente e impreveduto (spese per la prevenzione dei danni).

B2 Danni alla sua proprietà

In deroga a quanto disposto dalla disposizione B6.1, l'assicurazione copre i danni materiali cagionati alla proprietà del detentore,

- del coniuge,
- del partner registrato,
- delle persone conviventi nella stessa economia domestica,

laddove tale proprietà non sia stata trasportata con il veicolo assicurato (ad es. collisione con la seconda auto o contro il portone del garage). Le prestazioni sono limitate al valore attuale, fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nella polizza.

Se per lo stesso sinistro è tenuta a versare prestazioni un'altra assicurazione, ci facciamo carico soltanto delle prestazioni che eccedono i limiti di copertura dell'altro assicuratore (copertura della differenza).

B3 Veicoli assicurati

Oltre ai veicoli specificati nella polizza, l'assicurazione copre anche rimorchi o altri veicoli da essi trainati o spinti.

B4 Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile del detentore del veicolo e di tutte le persone per le quali egli è responsabile ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

B5 Prestazioni in caso di sinistro

Entro i limiti delle somme di garanzia indicate nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione, paghiamo le pretese giustificate e forniamo copertura per la difesa contro le pretese ingiustificate.

Per i danni conseguenti a incendio, esplosione ed energia nucleare la copertura è limitata a CHF 20 milioni. Le spese per la prevenzione dei danni sono invece limitate a CHF 5 milioni.

B6 Esclusioni

La copertura assicurativa non è operante per...

B6.1 Danni materiali

... pretese per danni materiali subiti dal detentore,

- dal coniuge,
- dal partner registrato,
- da nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli e sorelle con lui conviventi nella stessa economia domestica.

Dalla copertura sono parimenti esclusi i danni al veicolo assicurato, al rimorchio e a cose fissate al veicolo o con esso trasportate. Sono tuttavia assicurate le pretese per danni a cose, come il bagaglio o altri oggetti simili, portate appresso da persone diverse da quelle suindicate;

B6.2 Corse e attività analoghe

... pretese per incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi, in Svizzera o all'estero, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;

B6.3 Energia nucleare

... pretese per i danni di cui si deve rispondere ai sensi della Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare;

B6.4 Danni patrimoniali

... pretese derivanti da danni patrimoniali puri;

B6.5 Uso illecito del veicolo

... la responsabilità civile dei conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre o che non soddisfano i requisiti richiesti, nonché la responsabilità delle persone che, prestando la debita attenzione, avrebbero dovuto constatare la mancanza di questi requisiti;

B6.6 Uso non autorizzato del veicolo

... la responsabilità civile delle persone che hanno usato il veicolo loro affidato per viaggi che esse non erano autorizzate a fare, nonché la responsabilità derivante da viaggi effettuati senza l'autorizzazione dell'autorità competente;

B6.7 Reati

... la responsabilità civile derivante da incidenti in relazione al compimento intenzionale di crimini o delitti. In questo novero rientrano anche l'intenzione e/o il tentativo di commettere tali atti.

B7 **Regresso**

Possiamo esigere da lei o da altre persone assicurate il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate se:

- risultano presenti motivi legali o contrattuali specifici
- dobbiamo corrispondere delle prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione

Parte C

Assicurazione casco: danni al suo veicolo

Gli eventi assicurati sono specificati singolarmente nella polizza. In tale documento è indicato anche se lei possiede un'assicurazione casco totale o parziale. L'assicurazione casco totale comprende le disposizioni C1 e C2, mentre l'assicurazione casco parziale soltanto le disposizioni C2.

C1 Danni da lei causati (collisione)

L'assicurazione copre i danni conseguenti a un evento repentino e violento verificatosi a causa di una forza esterna. In tale novero rientrano in particolare i danni conseguenti a urto, scontro, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento totale o parziale, deformazione del veicolo durante lo svuotamento del cassone ribaltabile. I danni dovuti a operazioni di carico e scarico sono equiparati alla collisione anche in assenza di una forza esterna.

C2 Danni dovuti a eventi naturali, animali e sconosciuti (casco parziale)

C2.1 Furto, incl. car hacking

L'assicurazione copre i danni conseguenti a furto, rapina o sottrazione per l'uso, nonché al tentativo di tali reati, e conseguenti a car hacking (ad es. abuso del sistema keyless mediante car hacking).

In caso di car hacking ci assumiamo inoltre le spese per l'attestazione del danno e per il ripristino dei programmi e dei sistemi danneggiati fino a un importo di CHF 2000.

C2.2 Appropriazione indebita

L'assicurazione copre i danni conseguenti ad appropriazione indebita e/o appropriazione semplice del veicolo assicurato, affidato a terzi per una durata concordata e di cui non è stato possibile rientrare in possesso entro due mesi dalla presentazione di una denuncia penale.

La copertura assicurativa non è operante se la richiesta di risarcimento avanzata è coperta del tutto o in parte da un altro contratto di assicurazione.

Un'eventuale cauzione depositata dall'utente del veicolo viene dedotta dalle prestazioni assicurative.

A complemento degli obblighi di cui alle disposizioni A12 e A13 trova applicazione quanto segue:

- Il conducente deve avere il proprio domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
- In caso di sinistro è necessario sporgere tempestivamente una denuncia presso l'autorità di polizia competente. Al contempo, l'accaduto deve essere notificato anche a noi, fornendo in particolare le seguenti indicazioni:
 - denominazione del veicolo, ovvero marca / tipo, numero di matricola, numero di targa ufficiale
 - dati personali completi e recapito del locatario ovvero del conducente
 - data e ora della consegna e della riconsegna del veicolo

In caso di noleggio per uso commerciale, in aggiunta alle indicazioni soprariportate deve essere inoltre presentato un contratto di noleggio valido e la copia o una foto della carta d'identità o del passaporto del locatario.

C2.3 Rottura di vetri di parabrezza, lunotto e finestrini

L'assicurazione copre i danni di rottura delle seguenti parti del veicolo: parabrezza, lunotto, finestrini e finestrature del tetto, di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro.

Non viene effettuato alcun indennizzo per la rottura di vetri qualora non si proceda alla sostituzione o alla riparazione dei vetri danneggiati, oppure se a seguito di altri danni la totalità delle spese di ripristino è pari o superiore al valore attuale del veicolo.

C2.4 Eventi naturali

L'assicurazione copre i danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi (precipitati dall'alto direttamente sul veicolo), piene, inondazioni, uragani (= velocità del vento pari o superiore a 75 km/ora), grandine, valanghe, masse nevose o pressione della neve. Questa enumerazione è esaustiva.

C2.5 Incendio

L'assicurazione copre i danni causati da incendio, esplosione e fulmine (il veicolo assicurato deve essere stato colpito direttamente dal fulmine). I danni ai cavi causati dal cosiddetto incendio di cavi (cortocircuito) sono assicurati anche senza che vi sia stato sviluppo di fiamma. La copertura comprende inoltre i danni verificatisi durante le operazioni di spegnimento. In caso di richieste di garanzia (ad es. se le prestazioni devono essere erogate attraverso una garanzia) nei confronti di terzi, non sussiste alcuna copertura assicurativa.

C2.6 Danni causati da martore e roditori

L'assicurazione copre i danni causati dalle martore, con particolare riferimento ai danni da morsicatura e ai danni consequenziali. L'assicurazione copre inoltre i danni causati al veicolo da roditori (ad es. danni a cavi, tubi o manicotti provocati da topi, ecc.).

C2.7 Collisione con animali

L'assicurazione copre i danni conseguenti a scontro con animali. Qualora lei non osservi gli obblighi di cui alla disposizione A12.3.4, trattiamo il sinistro come collisione.

C2.8 Danneggiamento doloso

L'assicurazione copre i danni determinati da atti di vandalismo commessi da terzi e segnatamente: strappo e/o danneggiamento di antenne, specchietti laterali, tergicristalli o fregi originali, imbrattamento (ma non graffiatura) della vernice, foratura degli pneumatici, versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante, squarcamento della capote di una cabriolet. Per i motoveicoli l'assicurazione copre anche la foratura o l'imbrattamento della sella e delle tasche. Questa enumerazione è esaustiva.

C3 **Danni al veicolo parcheggiato**

L'assicurazione copre i danni causati da persone o veicoli sconosciuti al veicolo parcheggiato (ad es. graffiatura). L'esatta entità delle prestazioni è riportata nella polizza. Se nella polizza è indicata una limitazione del numero dei sinistri coperti per anno di assicurazione, tale soglia è valevole indipendentemente da un cambio di veicolo e dal numero di mesi in cui il contratto è stato in vigore nell'anno civile in corso. A tale riguardo è determinante la data di notifica del sinistro. Qualora vengano erogate prestazioni dall'assicurazione «Danni al veicolo parcheggiato», non corrispondiamo eventuali prestazioni aggiuntive dalla copertura contro il rischio di collisione (C1).

C4 **Fari e specchietti laterali**

L'assicurazione copre i danni a fari anteriori, fari posteriori, indicatori di direzione e specchietti laterali conseguenti a un evento repentino e violento dovuto a una forza esterna.

Non viene effettuato alcun indennizzo qualora non si proceda alla sostituzione o alla riparazione delle parti danneggiate, oppure se a seguito di altri danni la totalità delle spese di ripristino è pari o superiore al valore attuale del veicolo.

C5 **Pneumatici e cerchi**

L'assicurazione copre i danneggiamenti che si verificano in modo imprevisto e repentino a cerchi e pneumatici, a condizione che al momento del sinistro siano stabilmente fissati al veicolo. Copriamo le spese per la riparazione o, laddove questa non sia possibile, per la sostituzione incl. le relative spese di montaggio. Viene indennizzato lo stesso modello della stessa marca o, se questo non è più disponibile, viene effettuata una sostituzione equivalente con caratteristiche tecniche identiche.

L'assicurazione non copre:

- i danni che sono la conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica o elettronica quali invecchiamento, usura, corrosione e deperimento
- i danni di cui per legge o per contratto devono rispondere parti terze come il costruttore, il venditore, l'appaltatore, il riparatore ecc. come tali
- i danni dovuti a errori di costruzione, di fabbricazione o difetti del materiale
- i danni che si verificano come conseguenza diretta di un'eccessiva accumulazione di ruggine e altre sedimentazioni
- i danni a un pneumatico assicurato con una profondità del battistrada inferiore a 3 mm
- i danni che si verificano durante tragitti su strade non pubbliche (ad es. percorsi off road)

C6 **Cose trasportate**

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione di cose che si trovano nel veicolo o che il conducente e i passeggeri portano addosso, a condizione però che il veicolo abbia subito un danno. Il furto è assicurato

soltanto se le cose in questione sono chiuse a chiave nel veicolo o ad esso stabilmente fissate (ad es. all'interno di box da tetto o su portapacchi).

L'assicurazione copre tutti i tipi di dispositivi elettronici personali (computer, laptop, telefoni mobili, ecc.). Nel solo caso di autoveicoli e motoveicoli, l'assicurazione copre anche gli articoli commerciali e le cose inerenti allo svolgimento di un'attività professionale.

Le spese di riparazione vengono rimborsate fino a concorrenza della somma assicurata convenuta, non oltre però l'importo necessario per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.

L'assicurazione non copre:

- qualsiasi tipo di mezzo di pagamento, denaro, oggetti di valore, biglietti e abbonamenti nonché un eventuale valore di affezione
- le spese per la ricostituzione di fotografie, registrazioni audio o video, dati informatici e atti
- l'abbigliamento protettivo per motoveicoli (vale solo per moto o scooter)

C7 **Abbigliamento protettivo per motoveicoli**

L'assicurazione copre l'abbigliamento protettivo per motoveicoli / i dispositivi di protezione quali casco, giacca, calzature, guanti, protezioni, ecc., qualora vengano danneggiati, distrutti o sottratti in diretta correlazione con un incidente del motoveicolo assicurato o con un evento assicurato. In caso di furto, la copertura è operante soltanto se le cose vengono rubate unitamente al motoveicolo oppure da un contenitore montato stabilmente sul mezzo e dotato di opportuni dispositivi di sicurezza contro il furto. I caschi sono assicurati se fissati al motoveicolo con un apposito lucchetto.

Le spese di riparazione vengono rimborsate fino a concorrenza della somma assicurata convenuta, non oltre però l'importo necessario per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.

C8 **Perdita e danneggiamento delle chiavi del veicolo**

L'assicurazione copre le spese per la sostituzione di chiavi (quali telecomando, sistema di accesso senza chiave, keycard, ecc.) incl. i relativi costi per la sostituzione delle serrature e il resettaggio / ripristino del sistema di accesso a seguito di perdita e danneggiamento delle chiavi del veicolo / del sistema di accesso al veicolo.

L'assicurazione non copre:

- danni conseguenti al trasferimento di malware da parte del produttore e/o della concessionaria
- danneggiamento dei sistemi di chiusura (quali sistema start-stop, bloccasterzo, transponder, dispositivo anti-avviamento, maniglie delle portiere, serrature delle portiere)
- danni causati da manipolazione errata, logoramento naturale, usura (ad es. carente manutenzione della batteria)

C9 Veicolo assicurato e accessori

- C9.1** L'assicurazione copre il veicolo riportato nella polizza, unitamente ai relativi accessori.
- C9.2** Salvo convenzione speciale l'assicurazione comprende, complessivamente per un valore massimo fino al 10% del prezzo di listino del veicolo, l'equipaggiamento supplementare e gli accessori che non rientrano nella dotazione di serie e per i quali deve essere pagato un (supplemento di) prezzo. In tale novero rientrano ad esempio autoradio, tetto apribile, telecamera posteriore, sovrastrutture pubblicitarie, pneumatici e cerchi supplementari, portasci, indipendentemente dal fatto che vengano forniti unitamente al veicolo o vengano installati o acquistati in un secondo momento.
- C9.3** Per i veicoli agricoli l'assicurazione copre anche attrezzature e rimorchi, a condizione che al momento del sinistro questi siano fissati o agganciati al veicolo agricolo assicurato e siano di sua proprietà. Se l'attrezzatura o il rimorchio interessato dal sinistro non è di sua esclusiva proprietà, il nostro indennizzo per questa attrezzatura o questo rimorchio è limitato al valore attuale. Le attrezzature e i rimorchi sono compresi nell'assicurazione come accessori soltanto se sono inclusi nel valore dichiarato del veicolo con i rispettivi prezzi di listino. Di conseguenza, il valore dichiarato del veicolo deve corrispondere al prezzo di listino complessivo più elevato possibile per una combinazione di veicoli (veicolo incl. attrezzatura e rimorchi collegati). Se in caso di sinistro si riscontra una sottoassicurazione, indennizziamo il danno soltanto nella misura in cui la somma assicurata è in rapporto al prezzo di listino effettivo della combinazione di veicoli.

- C9.4** Non sono considerati equipaggiamento supplementare e accessori:
- qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica che non è installata in modo fisso nel veicolo
 - nel caso dei motoveicoli inoltre:
 - i caschi, gli occhiali, i guanti e l'abbigliamento in genere

C10 Prestazioni in caso di sinistro

- C10.1 Riparazione**
Paghiamo le spese per la riparazione del veicolo, in base al valore attuale dello stesso, nonché per la riparazione degli accessori e dell'equipaggiamento supplementare quando non si tratti di danno totale ai sensi della disposizione C10.2. La corresponsione dell'indennizzo può essere subordinata all'effettiva esecuzione delle riparazioni. Qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano inciso sulle spese di riparazione, o qualora lo stato del veicolo sia migliorato in seguito alla riparazione, lei sopporta una parte proporzionale di dette spese. Non siamo tenuti a risarcire il valore a nuovo delle parti danneggiate quando sia possibile eseguire una riparazione perfetta delle stesse. In caso di danneggiamento degli pneumatici viene risarcito il loro valore attuale. Nel caso di camper e roulotte, se a seguito di un sinistro non viene effettuata alcuna riparazione indennizziamo esclusivamente la riduzione di valore ai sensi delle direttive di caravaningsuisse (Schweizerischer Caravangewerbe-Verband – SCGV). Un'eventuale franchigia concordata viene detratta.

C10.2 Danno totale

Si ha danno totale quando:

- le spese di riparazione superano il valore attuale del veicolo
- nel caso di applicazione del criterio d'indennizzo «Maggiorazione del valore attuale» oppure «Garanzia del prezzo d'acquisto», nei primi due anni d'esercizio le spese di riparazione superano il 60% del valore del veicolo
- in caso di furto, il veicolo, l'equipaggiamento supplementare o gli accessori non vengono ritrovati entro un arco temporale di 30 giorni a contare dal momento in cui la denuncia di furto è stata recapitata presso una delle nostre succursali svizzere
- non è stato possibile rientrare in possesso di un veicolo oggetto di appropriazione indebita entro due mesi dalla presentazione di una denuncia penale

Il calcolo delle prestazioni dipende dalla tipologia di indennizzo concordata (garanzia del prezzo d'acquisto, maggiorazione del valore attuale o valore attuale).

C10.2.1 Garanzia del prezzo d'acquisto

Nel corso dei primi cinque anni dopo l'acquisto del veicolo viene indennizzato il 100% del prezzo d'acquisto. Per i veicoli nuovi è determinante la data della prima messa in circolazione, mentre per i veicoli usati fa stato la data d'acquisto riportata sul contratto di compravendita.

Successivamente viene corrisposto un indennizzo secondo il criterio della maggiorazione del valore attuale (C10.2.2), più il 10% dello stesso.

Lei deve essere in grado di attestare il prezzo d'acquisto mediante la presentazione del contratto di compravendita. Per prezzo d'acquisto s'intende l'importo indicato nel contratto di compravendita al momento della consegna al detentore, al netto di tutti i ribassi. Questo importo non deve discostarsi in maniera sostanziale dal prezzo di veicoli analoghi (età e stato) al momento dell'acquisto. Se il prezzo d'acquisto non può essere documentato o se si discosta in maniera sostanziale dal prezzo di veicoli analoghi al momento dell'acquisto, viene indennizzato il valore attuale (C10.2.3).

C10.2.2 Maggiorazione del valore attuale

Anni d'esercizio	In % del valore del veicolo assicurato
nel 1° anno	100
nel 2° anno	100
nel 3° anno	90 – 80
nel 4° anno	80 – 70
nel 5° anno	70 – 60
nel 6° anno	60 – 50
nel 7° anno	50 – 40
dall'8° anno	valore attuale maggiorato del 10%

Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo il giudizio dei periti qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano determinato il danno totale. Qualora le prestazioni così stabilite siano superiori al prezzo effettivamente pagato per l'acquisto, viene risarcito detto prezzo o, come minimo, il valore attuale. Se non risulta possibile attestare il prezzo d'acquisto, viene corrisposto unicamente il valore attuale. Un'eventuale franchigia convenuta e il valore dei residui vengono detratti solo successivamente.

C10.2.3 Valore attuale

Le prestazioni sono limitate al valore attuale.

C10.2.4 Ulteriori basi per il calcolo delle prestazioni

1. Residui del veicolo

In caso di danno totale, dalle prestazioni viene dedotto il valore dei residui del veicolo. Se non viene effettuata tale deduzione, i residui divengono di nostra proprietà dal momento in cui versiamo le prestazioni.

Se, nel caso di furto del veicolo, di un accessorio o di un oggetto costituente l'equipaggiamento supplementare, viene effettuato il risarcimento per danno totale, il diritto di proprietà sulla cosa rubata passerà a noi.

2. Imposta sul valore aggiunto

I pagamenti per sinistri effettuati a soggetti imponibili che possono far valere la deduzione dell'imposta precedente vengono corrisposti al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I pagamenti per sinistri effettuati in base al calcolo preventivo delle spese di riparazione non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

3. Leasing / cessione

Per i veicoli in leasing è assicurata anche un'eventuale differenza (gap) tra il credito vantato dal fornitore del leasing e il nostro indennizzo. A tale riguardo, la prestazione è limitata alla differenza tra il valore residuo e il nostro calcolo dell'indennizzo. Questa prestazione viene erogata soltanto se è stata pattuita la copertura «maggiorazione del valore attuale» oppure «garanzia del prezzo d'acquisto».

Se abbiamo preso atto che eventuali prestazioni derivanti dall'assicurazione casco del veicolo assicurato sono state cedute al cessionario (in particolare al fornitore del leasing o al creditore), trova applicazione quanto segue:

- In caso di danno totale, versiamo le prestazioni al cessionario e, in caso di danno parziale, a chi ha eseguito la riparazione ed emesso la relativa fattura
- Abbiamo facoltà di informare il cessionario in merito al mancato pagamento dei premi assicurativi
- In caso di corresponsione di prestazioni da parte nostra, non siamo tenuti a verificare se la cessione sussiste ancora
- Lei rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa verso di noi qualora le nostre prestazioni erogate al cessionario siano superiori al credito che quest'ultimo vanta nei suoi confronti

C10.3 Ulteriori prestazioni

Se si verifica un evento assicurato, corrispondiamo le prestazioni per la riparazione oppure le prestazioni in caso di danno totale e paghiamo inoltre

- il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni nonché i diritti doganali fino a un importo massimo di CHF 10 000
- se necessario, le spese per il rimpatrio del veicolo dall'estero, fino a un importo massimo di CHF 1000

Se è stata prestata assistenza a persone infortunate, le spese per il lavaggio interno del veicolo sono assicurate fino a CHF 500.

C11 Esclusioni

L'assicurazione non copre...

C11.1 Danni d'esercizio

... i danni conseguenti all'esercizio, in particolare i danni che non sono riconducibili all'azione violenta di una forza esterna oppure i danni determinati da guasto o difetto intrinseco (ad es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto o fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettriche o elettroniche);

C11.2 Carico

... i danni causati dal carico, ad eccezione di quelli connessi a un evento determinato da collisione e coperto dall'assicurazione;

C11.3 Corse e attività analoghe

... i danni derivanti dalla partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché i danni verificatisi durante qualsiasi spostamento con il veicolo sui percorsi di gara o di prova (ad es. durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento da noi riconosciuti ed effettuati in Svizzera);

C11.4 Stato di emergenza

... i danni verificatisi in relazione a eventi bellici, uso per fini militari, disordini interni, atti di violenza contro persone o cose in occasione di sommosse ed eventi simili, salvo laddove lei sia in grado di dimostrare in modo attendibile che da parte sua o del conducente del veicolo sono state adottate tutte le precauzioni presumibili al fine di evitare il danno;

C11.5 Crimini / delitti

... i danni causati in occasione del compimento intenzionale di crimini o delitti. In questo novero rientrano anche l'intenzione e/o il tentativo di commettere tali atti. Dalla copertura sono parimenti esclusi i danni conseguenti alla conduzione del veicolo da parte di una persona che risulta priva della licenza necessaria ai sensi di legge o che non adempie le condizioni richieste;

C11.6 Uso illecito del veicolo

... i danni verificatisi in occasione di viaggi compiuti con il veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente;

C11.7 Eventi particolari

.... i danni verificatisi in relazione a una requisizione da parte delle autorità, terremoti;
..... i danni insorti in seguito a reazione nucleare, radiazioni o contaminazione radioattiva, indipendentemente dalla presenza di eventuali altre cause. In particolare, non sono assicurati i relativi danni in caso di incidente in una centrale nucleare.

Parte D

Servizi e prestazioni supplementari

D1 Colpa grave

In caso di incidenti stradali e di collisioni causati con colpa grave, rinunciamo al nostro diritto di regresso e di riduzione delle prestazioni per le assicurazioni stipulate (A1), salvo nei casi in cui il conducente del veicolo abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di idoneità alla guida o a seguito della violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (A12.7) (ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 della Legge sulla circolazione stradale).

D2 Protezione del bonus

Se nella polizza è assicurata la protezione del bonus, in caso di sinistri che comporterebbero un aumento del grado di premio quest'ultimo resta immutato per l'anno di assicurazione successivo. Nella polizza è indicato per quanti sinistri la protezione del bonus è operante nell'arco del periodo di osservazione. I termini del periodo di osservazione sono definiti alla disposizione A9.

D3 Soccorso stradale incl. continuazione del viaggio

D3.1 Copertura assicurativa

La copertura è operante in caso di indisponibilità del veicolo quale diretta conseguenza dei seguenti eventi:

D3.1.1 Guasto

Mancato funzionamento del veicolo in conseguenza di un difetto tecnico, improvviso ed imprevisto, che rende impossibile o legalmente inammissibile la continuazione del viaggio. Sono equiparati al guasto:

- difetti degli pneumatici
- mancanza di combustibile
- perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo, chiavi rimaste chiuse all'interno del veicolo (incl. telecomando, keycard, ecc.)
- scaricamento delle batterie / delle batterie ad alto voltaggio
- rifornimento con carburante errato

D3.1.2 Collisione

L'evento della collisione è descritto alla disposizione C1.

D3.1.3 Altri eventi coperti dall'assicurazione casco

Gli eventi coperti dall'assicurazione casco sono descritti alle disposizioni da C2 a C8.

D3.2 Validità territoriale

D3.2.1 Se nella polizza sotto Soccorso stradale incl. continuazione del viaggio è indicato «Svizzera», in deroga alla disposizione A2.1 l'assicurazione è operante soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

D3.2.2 Se nella polizza sotto Soccorso stradale incl. continuazione del viaggio è indicato «Europa», trova applicazione la validità territoriale di cui alla disposizione A2.1.

D3.3 Persone assicurate

L'assicurazione copre il conducente e i passeggeri del veicolo.

D3.4 Veicolo assicurato

L'assicurazione copre il veicolo indicato nella polizza e i rimorchi da esso trainati o spinti.

D3.5 Prestazioni in caso di sinistro

Qualora si verifichi un sinistro assicurato, le nostre prestazioni totali per evento sono limitate alla somma assicurata indicata nella polizza.

Vengono erogate soltanto le prestazioni per le misure da noi organizzate o disposte. Se a causa delle circostanze contingenti non risulta possibile contattarci e una persona assicurata deve pertanto provvedere direttamente a organizzare il soccorso stradale e il traino, ci assumiamo le relative spese fino a un importo massimo di CHF 250 per evento.

D3.5.1 Consulenza e organizzazione di interventi

Forniamo un servizio attivo 24 ore su 24 di consulenza telefonica e organizzazione degli interventi necessari. Come veicoli sostitutivi possiamo organizzare soltanto autovetture, segnatamente in funzione della relativa disponibilità e delle condizioni poste dalle società di autonoleggio (ad es. necessità di presentare una carta di credito per il noleggio).

D3.5.2 Soccorso stradale e traino

Ci facciamo carico dell'intervento di soccorso stradale per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro, inclusi i pezzi di ricambio di cui dispongono normalmente i mezzi di autosoccorso, come ad es. cavi, morsetti, manicotti, fusibili (ma non batterie). Se non risulta possibile ripristinare la funzionalità del veicolo sul posto, paghiamo le spese per farlo rimorchiare o trasportare fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

D3.5.3 Recupero del veicolo

Ci facciamo carico delle spese per il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

D3.5.4 Spese di stazionamento del veicolo

Ci facciamo carico delle spese di stazionamento fino a un massimo di CHF 250 per evento (ad es. se il veicolo incidentato deve rimanere per vari giorni nel piazzale di un'autofficina).

D3.5.5 Trasferimento del veicolo

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso presso la più vicina officina in grado di effettuare gli interventi necessari, paghiamo le spese per il trasferimento dello stesso nell'officina concordata, a condizione che le relative spese non siano superiori al valore attuale del veicolo assicurato.

D3.5.6 Invio di pezzi di ricambio

Se un evento si verifica al di fuori della Svizzera, paghiamo le spese per l'invio dei pezzi di ricambio indispensabili per ripristinare il funzionamento del veicolo assicurato.

D3.5.7 Spese supplementari di trasporto

Ci facciamo carico delle spese supplementari per il trasporto di persone per la continuazione del viaggio fino a concorrenza della somma assicurata o delle spese per il rientro diretto al domicilio fisso per la via più breve.

D3.5.8 Spese supplementari per vitto e alloggio
Ci facciamo carico delle spese supplementari per vitto e alloggio per la durata dei lavori di riparazione e/o dell'intervento di soccorso stradale, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza per ogni persona assicurata.

D3.6 Esclusioni

L'assicurazione non copre...

D3.6.1 Carico

... le prestazioni relative al carico trasportato;

D3.6.2 Regresso

... le pretese di regresso avanzate da terzi;

D3.6.3 Aspetti generali

... le esclusioni di cui alle disposizioni da C11.3 a C11.7.

D4 Veicolo sostitutivo

D4.1 Copertura assicurativa

Rimborsiamo le spese di viaggio e di trasporto da lei sostenute a seguito dell'indisponibilità del veicolo assicurato. Qualora risulti necessario un veicolo sostitutivo, rimborsiamo i costi usuali per il noleggio di un mezzo di categoria equivalente a quello assicurato.

Le prestazioni vengono erogate per un evento casco (da C1 a C8) o per un guasto (D3.1.1, D6).

D4.2 Prestazioni in caso di sinistro

Le prestazioni sono corrisposte fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza.

Nella polizza è specificato se le prestazioni vengono versate soltanto in caso di danno totale (C10.2) oppure anche in caso di riparazione (C10.1).

D5 Stazione di ricarica per mobilità elettrica

D5.1 Cosa assicurata

L'assicurazione copre le stazioni di ricarica fisse (ad es. wallbox) di sua proprietà installate presso il suo domicilio principale o secondario (ad es. casa di vacanza) e/o presso la sua sede aziendale e il luogo di stazionamento dei suoi veicoli, che servono prevalentemente a ricaricare i veicoli specificati nella polizza.

Sono inoltre assicurate le stazioni di ricarica mobili e i relativi accessori (ad es. cavo di ricarica, borse e adattatori).

L'assicurazione non copre invece le stazioni e gli accessori di ricarica ad uso commerciale.

D5.2 Copertura assicurativa

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione della stazione di ricarica che si verificano in modo imprevisto e repentino e che sono, in particolare, la conseguenza di:

- ribaltamento, caduta e urto
- manipolazione errata, imperizia, negligenza
- azioni dannose intenzionali
- danni dovuti all'effetto dell'energia elettrica quali cortocircuito, sovracorrente, sovratensione e sovraccarico
- guasto agli impianti di misurazione, regolazione o sicurezza
- guasto dell'elettronica
- acqua, incendio ed eventi naturali (C2.4)
- danni dovuti ad animali
- furto

D5.3 L'assicurazione non copre:

- i danni che sono la conseguenza diretta di fattori di influenza graduale e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica quali invecchiamento, usura, corrosione, deperimento o eccessiva accumulazione di ruggine o altre sedimentazioni
- i danni di cui debba rispondere, per legge o per contratto, il produttore, il venditore o l'installatore
- i danni dovuti a carenze di manutenzione
- i danni derivanti dalla perdita o dallo smarrimento di cose

D5.4 Prestazioni in caso di sinistro

Indennizziamo il valore per una sostituzione equivalente o per la riparazione, nonché per le relative spese di montaggio. Le prestazioni vengono corrisposte fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza.

D6 Batteria per mobilità elettrica

D6.1 Cosa assicurata

L'assicurazione copre le batterie ad alto voltaggio di qualsiasi tipo per veicoli, incl. gli alloggiamenti e le rispettive parti interne per i primi otto anni di esercizio e fino a una percorrenza massima di 200 000 chilometri (chilometraccio del veicolo). Se al momento del sinistro uno di questi valori risulta superato, vengono assunte soltanto le spese di smaltimento.

D6.2 Copertura assicurativa

L'assicurazione copre i danni dovuti a:

- manipolazione errata, come ad es. caricamento irregolare della batteria, scaricamento completo o errore di programmazione di una wallbox intelligente
 - scaricamento profondo (la tensione della batteria scende al di sotto di un valore critico), ad es. a causa di un guasto del caricabatteria
 - sovratensione / sovracorrente (la tensione della batteria supera la soglia di tolleranza), ad es. a causa di black-out elettrici, sovraccarico termico o scarica di un fulmine
 - malfunzionamento del caricabatteria
 - perdita di portata straordinaria della capacità di carica superiore al 50% nei primi tre anni di esercizio
- Questa enumerazione è esaustiva.

D6.3 Prestazioni in caso di sinistro

Laddove non vengano erogate prestazioni in garanzia (la relativa verifica è a suo carico), ci assumiamo le spese per la riparazione oppure, se non risulta possibile riparare il danno, copriamo i costi per la sostituzione della batteria ad alto voltaggio fino a un massimo della somma assicurata concordata.

In relazione con un sinistro assicurato sono coperte anche le spese di smaltimento fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza.

D6.4 Prestazioni speciali

D6.4.1 Danni materiali a terzi a causa dell'incendio della batteria

Dietro richiesta da parte sua, ci facciamo carico delle pretese avanzate da terzi per i danni materiali causati dall'incendio di una batteria, anche se non sussiste alcuna responsabilità civile legale (responsabilità) – al massimo fino a concorrenza della somma assicurata concordata nella polizza.

- D6.4.2 **L'assicurazione non copre:**
- i danni per i quali sono chiamati a rispondere per legge o per contratto altri fornitori di prestazioni (ad es. in caso di garanzie), oppure se sussiste una responsabilità da parte di terzi (ad es. concessionaria, produttore, importatore)
 - i danni al veicolo assicurato
 - i danni per i quali le prestazioni dovrebbero essere erogate da un'altra assicurazione (ad es. assicurazione di stabili, assicurazione di responsabilità civile privata)
 - i danni corporali e i danni patrimoniali puri

D7 Lesioni a lei e ai passeggeri

D7.1 Copertura assicurativa

- D7.1.1 L'assicurazione copre gli infortuni derivanti dall'uso del veicolo assicurato nonché gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto, nel corso del viaggio, in situazioni legate alla circolazione stradale.
- D7.1.2 L'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante l'uso da parte sua di un veicolo della stessa categoria (ad es. autovettura) immatricolato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che lei non disponga di una copertura assicurativa analoga attraverso un'altra assicurazione contro gli infortuni degli occupanti. Questa estensione di copertura trova applicazione soltanto se lo stipulante è una persona fisica.
- D7.1.3 Sono considerati infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L'accertamento del nesso di causalità avviene in base a quanto disposto dalla LAINF.
- D7.1.4 Si considerano infortuni anche:
- la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive
 - i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, fatta eccezione per l'eritema solare
 - l'annegamento
- D7.1.5 Le prestazioni vengono ridotte in misura proporzionale se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono attribuibili solo parzialmente all'infortunio.

D7.2 Prestazioni in caso di sinistro

Le prestazioni (disposizioni da D7.2.1 a D7.3) sono limitate complessivamente a CHF 30 milioni per evento.

D7.2.1 Spese di cura

A contare dal giorno dell'infortunio paghiamo le spese relative ai seguenti provvedimenti prescritti o applicati da un medico o un dentista in possesso della necessaria abilitazione:

- trattamenti medici, compreso il trasporto delle persone che vi si sottopongono;
- degenza in ospedale e soggiorni di cura nel reparto privato (le cure devono essere effettuate esclusivamente in istituti specializzati e soltanto con il nostro consenso preventivo);
- assistenza da parte di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento;
- noleggio di apparecchi sanitari;
- primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure le spese per la riparazione o la sostituzione di tali cose (valore a nuovo) se danneggiate o distrutte a seguito di un infortunio che abbia comportato un trattamento medico co-

perto dall'assicurazione.

Rimborsiamo inoltre l'ammontare della trattenuta prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le spese di sostentamento, operata sull'indennità giornaliera in caso di ricovero della persona assicurata in un istituto di cura.

Non ci assumiamo invece le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal relativo assicuratore, oppure risultino a carico di un'assicurazione sociale.

D7.2.2 Animali domestici trasportati

In caso di ferimento di animali domestici trasportati, paghiamo le spese di trattamento veterinario fino a un importo massimo di CHF 5000 per evento. Non ci assumiamo le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal relativo assicuratore.

D7.2.3 Indennità giornaliera di ospedalizzazione

Per ogni giorno di degenza resosi necessario in un ospedale o in una casa di cura paghiamo l'indennità giornaliera di ospedalizzazione convenuta, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.

D7.2.4 Indennità giornaliera

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità al lavoro della persona assicurata, paghiamo l'indennità giornaliera convenuta in base al grado dell'inabilità attestato dal medico, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.

D7.2.5 Invalidità

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente della persona assicurata, paghiamo il capitale convenuto nella percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma in nessun caso può superare il limite massimo del 100%.

Se la persona assicurata era già invalida prima che si verificasse l'infortunio, paghiamo la differenza tra l'importo calcolato in base al grado d'invalidità complessivo e quello determinato in base al grado d'invalidità preesistente.

Le prestazioni vengono maggiorate del 50% se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha almeno un figlio di età inferiore a 20 anni.

D7.2.6 Decesso

In caso di decesso della persona assicurata, versiamo le prestazioni:

- al coniuge o al partner registrato;
 - in difetto, ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata;
 - in difetto, alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in misura preponderante la persona assicurata;
 - in difetto, ai discendenti che hanno diritto alla successione;
 - in difetto, ai genitori;
 - in difetto, ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.
- In mancanza delle persone suddette, paghiamo le spese funerarie fino a concorrenza delle prestazioni assicurate in caso di decesso.

Le prestazioni vengono maggiorate del 50% se la persona assicurata lascia almeno un figlio avente diritto alla successione di età inferiore ai 20 anni.

D7.3	Prestazioni speciali Ci facciamo carico delle spese relative a: <ul style="list-style-type: none"> • azioni di salvataggio necessarie, recupero e traslazione della salma della persona assicurata alla sua località di domicilio, fino a un importo massimo complessivo di CHF 100 000 per ogni caso d'infortunio. Ci incarichiamo inoltre del disbrigo delle formalità necessarie; • ripulitura, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di capi d'abbigliamento o effetti d'uso personale danneggiati, fino a concorrenza dell'importo di CHF 2000 per persona.
D7.4	Esclusioni L'assicurazione non copre...
D7.4.1	... le persone di cui alle disposizioni B6.5 e B6.6;
D7.4.2	... il suicidio e gli atti di autolesionismo o il relativo tentativo;
D7.4.3	... gli infortuni occorsi agli occupanti di un veicolo sottratto, nonché gli infortuni avvenuti nelle circostanze di cui alle disposizioni B6.6, B6.7 e da C11.3 a C11.7.
D7.5	Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti L'ammontare delle prestazioni viene diviso per il numero di persone che occupavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicato per il numero dei posti che figura nella licenza di circolazione.
D7.6	Rapporto con l'assicurazione di responsabilità civile
D7.6.1	Le prestazioni per il caso di decesso e d'invalidità, come pure le indennità giornaliere e di ospedalizzazione, vengono versate in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile. È fatta salva la disposizione D7.6.2.
D7.6.2	Le prestazioni saranno computate con le pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo debba lui stesso far fronte a tali pretese (ad es. in caso di regresso).

D8 Assistenza completa in caso di incidenti provocati da terzi

Con il servizio Assistenza completa in caso di incidenti provocati da terzi siamo al suo fianco nell'eventualità di collisioni dovute a terzi.

D8.1 Copertura assicurativa

Eroghiamo questo servizio se un veicolo coperto da responsabilità civile riportato nella polizza viene danneggiato a seguito di una collisione con un altro veicolo a motore, laddove la responsabilità sia attribuibile del tutto o in parte alla controparte dell'incidente. Il requisito preliminare è che il veicolo a motore della controparte sia regolarmente immatricolato e disponga di un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore.

D8.2 Prestazioni in caso di sinistro

Prima autorizzazione da parte sua, ci facciamo carico di avanzare nei confronti dell'assicurazione di responsabilità civile della controparte del sinistro le pretese giustificate di risarcimento per danni materiali.

D8.2.1 Sinistri in Svizzera

Prestiamo copertura per i danni materiali al suo veicolo purché l'assicurazione di responsabilità civile dell'autore dell'incidente riconosca il proprio obbligo di risarcimento di tali danni. Non vengono invece erogate prestazioni in merito a pretese contestate (ad es. trattative di conciliazione, spese per la rappresentanza legale).

D8.2.2 Sinistri all'estero

Non copriamo direttamente alcuna spesa per i danni materiali. Eventuali pagamenti da noi ricevuti in relazione a un evento di tale natura vengono girati integralmente a suo favore.

D8.3 Esclusioni

L'assicurazione non copre le pretese:

- in relazione a danni corporali
- se la persona che ha causato il danno e/o il veicolo che ha provocato il sinistro non sono noti
- se una persona assicurata rinuncia espressamente alle sue pretese o ai diritti che le fondano e che essa può far valere nei confronti di terzi, in particolare nei confronti di altre assicurazioni di responsabilità civile
- pretese di regresso
- in relazione agli eventi di cui alla disposizione B6

Parte E

Definizioni

La seguente tabella spiega le definizioni dei termini tecnici utilizzati nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Termine	Descrizione
Anni d'esercizio	Periodo trascorso dalla data della prima messa in circolazione del veicolo fino a quella del sinistro.
Valore del veicolo	Somma indicata nella polizza degli importi relativi a prezzo di listino del veicolo, equipaggiamento supplementare e accessori, ovvero valore riportato nella polizza
Prezzo di listino	Prezzo ufficiale di listino valevole al momento della fabbricazione del veicolo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; se l'ammontare dello stesso non può essere stabilito, viene considerato il prezzo lordo di un veicolo nuovo di fabbrica.
Valore attuale	Valore del veicolo, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento del subentro dell'evento assicurato, tenendo conto degli anni di esercizio, dell'intensità d'impiego (ad es. chilometraggio, ore di guida / di esercizio), della quotazione di mercato e dello stato generale. In caso di disaccordo in merito al valore attuale, è determinante la documentazione dell'Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (VVS / ASEAI).
Anno di assicurazione	Un anno di assicurazione decorre dalla data di scadenza (principale) del premio indicata nella polizza e ha una durata di 12 mesi (ad es. dal 1° luglio al 30 giugno).
Prima messa in circolazione	Data nella quale per un veicolo è stata attivata per la prima volta una targa e/o nella quale un veicolo è stato immatricolato per la prima volta. Tale data è riportata nella licenza di circolazione.
Spese di sollecito	Le spese di sollecito vengono addebitate se un importo dovuto non viene pagato entro il termine stabilito. Se per un importo insoluto sono necessari molteplici diffide, per ogni fase di sollecito possono essere addebitate ulteriori spese. Se ad es. la «diffida legale» comprensiva delle spese di sollecito non è stata pagata integralmente, con la comunicazione «Attestato di assicurazione non valido – ritiro delle targhe» vengono addebitati ulteriori oneri di sollecito.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

[AXA.ch](https://www.axa.ch)
[myAXA.ch](https://www.myaxa.ch) (portale clienti)